

## Anticipazioni fatture e contratti

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### Banca Reale S.p.A.

Corso Vittorio Emanuele II, 101  
10128 Torino

Numero Verde: 803.808

Indirizzo telematico: [www.bancareale.it](http://www.bancareale.it)

Indirizzo mail: [info@bancareale.it](mailto:info@bancareale.it)

Codice ABI: 3138

Albo Banche 5426

Registro delle Imprese Torino 07760860010

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei

Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

IL PROMOTORE \_\_\_\_\_ Codice Promotore (NDG) \_\_\_\_\_

Codice Filiale \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

#### Struttura e funzione economica

Con l' "Anticipazione fatture e contratti" la Banca, permette di utilizzare al Cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto per consentire l'immediato utilizzo dell'importo dei documenti presentati sotto forma di disponibilità liquida sul conto corrente ordinario del Cliente.

Per questa forma di finanziamento, è necessaria la preventiva concessione di un fido, che prende il nome di castelletto.

L'operazione si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito.

Funzione peculiare del prestito, che con l'anticipo fatture e contratti la Banca fa al Cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso: la titolarità del credito rappresentato dalle fatture e dai contratti è trasferita alla banca. Il cedente garantisce la solvenza del debitore; quindi in caso di inadempimento di quest'ultimo, la banca potrà rivalersi anche sul cedente.

Il cliente presenta distinta dei documenti da anticipare, una volta vagliata la solvibilità dei crediti ceduti, viene anticipata di norma fino all'80% dell'importo delle fatture e/o contratti.

Le fatture anticipabili devono avere una scadenza non superiore a 180 giorni.

La Banca cessionaria, quando previsto, provvede ad avvisare il debitore dell'avvenuta cessione, prescrivendogli di pagare esclusivamente presso i propri sportelli (c.d. canalizzazione), o può procedere alla notificazione della cessione nelle forme previste dalla legge.

Le modalità di concessione della linea di credito consiste nell'accredito in conto corrente dell'importo delle fatture e dei contratti contestuale addebito su di un conto anticipi di apposita apertura. Sul conto anticipi vengono poi accreditati i pagamenti delle fatture anticipate; l'operazione si conclude mediante giro al conto ordinario della differenza fra l'importo accreditato e quello anticipato

L'anticipazione può essere concessa:

- a revoca (tempo indeterminato), fatta salva la facoltà di recesso del Cliente e della Banca;
- a tempo determinato, con durata pattuita al momento della sottoscrizione del contratto.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- la Banca non ha alcun obbligo di anticipare i documenti presentati dal Cliente;
- qualora il credito oggetto dell'anticipo non venga onorato – rischio insolvenza - la Banca addebiterà al presentatore del credito la somma anticipata;
- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

#### QUANTO PUÒ COSTARE L' ANTICIPO SU FATTURE

Accordato	1500,00 euro
Tasso debitore nominale annuo (Media mensile Euribor 3 mesi/360 + 6.00%)	7,57%
Commissione per la messa a disposizione fondi (% dell'accordato su base annua)	non prevista
Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc.)	non previste
Altre spese	non previste
Interessi	28,39 euro
Oneri	27,50 euro
<b>TAEG =</b>	<b>15,76%</b>

**QUANTO PUÒ COSTARE L'ANTICIPO SU CONTRATTI**

Accordato	1500,00 euro
Tasso debitore nominale annuo (Media mensile Euribor 3 mesi/360 + 6.00%)	7,57%
Commissione per la messa a disposizione fondi (% dell'accordato su base annua)	non prevista
Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc.)	non previste
Altre spese	non previste
Interessi	28,39 euro
Oneri	27,50 euro
<b>TAEG =</b>	<b>15,76%</b>

I costi riportati nelle tabelle sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.

In particolare, si è ipotizzato un affidamento utilizzato per intero di durata pari a tre mesi con periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale.

Periodo di validità dei TAEG sopra indicati: dal 01/11/2011 al 30/11/2011.

**DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE ANTICIPAZIONI SU FATTURE E CONTRATTI**

Finalità	anticipazione crediti verso terzi non ancora scaduti per consentire l'immediato utilizzo dell'importo dei documenti presentati		
Importo massimo finanziabile	non previsto		
Percentuale massima di anticipo fatture	80% dell'importo facciale del credito		
Percentuale massima di anticipo per contratti	60% dell'importo facciale del credito		
Durata	determinata o indeterminata		
Valuta	euro		
<b>TASSI</b>			
Tasso debitore di interesse nominale annuo entro fido per anticipo fatture	il tasso di interesse nominale annuo (T.a.n.) è composto dal parametro di indicizzazione Media mensile Euribor 3 mesi/360 + spread:		
	<b>Media Euribor 3 mesi/360</b>	<b>Spread</b>	<b>T.a.n.</b>
	1,57%	6,00%	7,57%
	<b>Tasso effettivo annuo: 7,78%</b> (Il tasso effettivo annuo tiene conto dell'effetto delle capitalizzazioni trimestrali) <i>Il tasso effettivamente applicato potrà essere diverso, in relazione all'andamento del parametro al momento della stipula</i>		
Tasso debitore di interesse nominale annuo entro fido per anticipo contratti	il tasso di interesse nominale annuo (T.a.n.) è composto dal parametro di indicizzazione Media mensile Euribor 3 mesi/360 + spread:		
	<b>Media Euribor 3 mesi/360</b>	<b>Spread</b>	<b>T.a.n.</b>
	1,57%	6,00%	7,57%
	<b>Tasso effettivo annuo: 7,78%</b> (Il tasso effettivo annuo tiene conto dell'effetto delle capitalizzazioni trimestrali) <i>Il tasso effettivamente applicato potrà essere diverso, in relazione all'andamento del parametro al momento della stipula</i>		
Tasso debitore di interesse nominale annuo extra fido per anticipo fatture e anticipo contratti	il tasso di interesse nominale annuo extra fido è composto dal parametro di indicizzazione Media mensile Euribor 3 mesi/360 + spread		
	<b>Media Euribor 3 mesi/360</b>	<b>Spread</b>	<b>Tasso extra fido</b>
	1,57%	7,00%	8,57%
	<b>Tasso effettivo extra fido annuo: 8,84%</b> (Il tasso effettivo extra fido annuo tiene conto dell'effetto delle capitalizzazioni trimestrali) <i>Il tasso effettivamente applicato potrà essere diverso, in relazione all'andamento del parametro al momento della stipula</i>		
Parametro di indicizzazione	Media aritmetica mensile del tasso Euribor 3 mesi/360 rilevato il mese precedente l'apertura di credito e successivamente aggiornato ogni mese		
Spread anticipo fatture	entro fido+6,00%		

	extra fido +7,00%
Spread anticipo su contratti	entro fido +6,00% extra fido +7,00%
Tasso di mora	10,50%
Divisore calcolo degli interessi	anno civile (365 giorni)
Liquidazione interessi	trimestrale
<b>SPESE</b>	
Commissioni servizio	gratuite
Spese per distinta di presentazione	5,00 euro
Spese per singolo documento	3,00 euro
Commissioni aggiuntive per notifica ordinaria	4,00 euro
Commissioni aggiuntive per notifica con raccomandata	5,00 euro
Commissioni per riaddebito insoluto	gratuite
Commissione per ogni intervento di proroga alla scadenza	5,00 euro
<b>CONDIZIONI OPERATIVE</b>	
Durata massima anticipo su crediti maturandi, a fronte di regolari contratti di esportazione di beni o servizi in Euro/divisa	120 giorni
Durata massima anticipo su crediti maturati rivenienti da forniture di beni o servizi assistiti da regolare cessione del credito	180 giorni
Durata massima anticipo su crediti maturandi, a fronte di regolari contratti (Italia) di fornitura di beni o servizi	120 giorni
Insoluto automatico fatture e contratti impagati	20 giorni
Giorni massimi per accettazione documenti	180 giorni
<b>VALUTE</b>	
Decorrenze per valuta accredito anticipazione	valuta di addebito conto anticipi e valuta di accredito conto corrente stesso giorno.
<b>INVIO COMUNICAZIONI</b>	
Spese per invio comunicazioni previste dalle legge	gratuite

**ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE**

Data rilevazione	Parametro	Valore
01/09/2011	Media aritmetica mensile Euribor 3 mesi/360	1,55%
01/10/2011	Media aritmetica mensile Euribor 3 mesi/360	1,53%
01/11/2011	Media aritmetica mensile Euribor 3 mesi/360	1,57%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni : "Anticipo o sconti commerciali", può essere consultato in filiale e sul sito Internet ([www.bancareale.it](http://www.bancareale.it))

<b>CONDIZIONI ECONOMICHE CONTO ANTICIPI</b>	
Spese tenuta conto	gratuito
Spese per invio estratto conto trimestrale	1,00 euro
Periodicità capitalizzazione interessi	trimestrale
Metodo di calcolo degli interessi	anno civile (365 giorni)
Spese liquidazione	gratuite
Spese invio comunicazioni previste dalla legge	gratuite
<b>ALTRE SPESE DA SOSTENERE</b>	
Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo di 34,20 euro se persone fisiche e 73,80 euro se altri soggetti, obbligatoria per legge.	

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso della Banca

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 2 (due) giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 2 (due) giorni.

Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale sconfinamento consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite

### Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Cliente non deve sostenere, nei casi previsti dalla legge, neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La Banca provvede a concludere gli adempimenti riguardanti la richiesta del Cliente entro 30 giorni dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole in caso di recesso.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 10128 Torino), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), informarsi presso le Filiali della Banca d'Italia o la propria Banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel.06/674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Qualora intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, il Cliente è tenuto, pena l'improcedibilità della relativa domanda, ad esperire preliminarmente il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario oppure il procedimento di mediazione ai sensi delle leggi applicabili presso l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Resta salva la possibilità, per le parti, di concordare, anche successivamente alla conclusione dei contratti, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi delle leggi applicabili

**LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**

<b>Cessione di credito</b>	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
<b>Cessione pro solvendo</b>	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento
<b>Euribor</b>	È il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell'Ue, al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani; è il parametro al quale sono agganciati i contratti di finanziamento a tasso variabile (dove il tasso del mutuo è appunto l'Euribor più una maggiorazione detta spread). Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d'interesse ai quali le banche operanti nell'Ue cedono i depositi in prestito.
<b>Fattura</b>	È il documento rilasciato dal venditore al compratore in cui sono elencate le merci vendute, con l'indicazione del prezzo, della quantità, del termine e delle condizioni di pagamento relative.
<b>Interessi di mora</b>	Interessi per il periodo di ritardato rimborso.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
<b>Fido o affidamento</b>	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile
<b>Spese d'istruttoria</b>	Spese sostenute dalla Banca per l'analisi di concedibilità e/o revisione di un fido.
<b>Spread</b>	È la differenza espressa in punti o frazione di punti rispetto al tasso di riferimento.
<b>Tasso Annuo effettivo globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, ad esempio quelle notarili.
<b>Tasso debitore per scoperti entro il limite di fido</b>	Tasso applicato ai saldi debitori del conto corrente in presenza di affidamento
<b>Tasso debitore per scoperti oltre il limite di fido</b>	Tasso applicato ai saldi debitori del conto corrente che superano l'affidamento
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso debitore effettivo annuo (TEF)</b>	Il tasso effettivo tiene conto delle capitalizzazioni infrannuali: gli interessi maturati in ogni periodo vengono sommati al capitale e su tale importo viene calcolato l'interesse nel periodo successivo.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel rimborso del finanziamento.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso d'interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore
<b>Tasso variabile</b>	Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel Contratto di finanziamento.